

Riduzione acconto irpef anche per dipendenti.....	1	Certificati di malattia online oppure tramite PEC	3
ICI – variazioni intervenute nel corso del 2011	1	La PEC in dirittura d'arrivo.....	3
Ccnl Commercio - no premio di produzione 2010....	2	Cedolare secca sugli affitti.....	3
DURP – dichiaraz. unificata reddito e patrimonio	2	Elenchi clienti e fornitori	4

RIDUZIONE ACCONTO IRPEF ANCHE PER DIPENDENTI

La riduzione definitiva dell'acconto Irpef per l'anno 2011 nella misura di 17 punti percentuali dal 99% al 82% spetta anche ai collaboratori alle dipendenze della ditta.

La norma interessa anche i lavoratori dipendenti che hanno presentato il mod. 730/2011 e sono tenuti al versamento dell'acconto Irpef per l'anno 2011.

In questi casi ricade sul datore di lavoro l'onere di ricalcolare l'importo dell'unica o seconda rata dell'acconto Irpef da trattenere sulla retribuzione erogata nel mese novembre. Nei casi in cui le trattenute sono state già operate, dovranno "restituire" il maggior importo trattenuto con la retribuzione di dicembre.

ICI – VARIAZIONI INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2011

Entro il 16 dicembre p.v. bisogna pagare il saldo dell'ICI per l'anno 2011. Il saldo è pari al 50% dell'imposta complessiva dell'anno (l'acconto ICI del 50% dell'imposta è già stato versato entro il 16 giugno del presente anno).

Per il calcolo del saldo che sta per scadere prossimamente si dovrà tenere conto delle eventuali variazioni della "situazione immobiliare" intervenuta nel secondo semestre o che interverranno fino al 16/12/2011 dell'anno 2011. Tali variazioni possono essere:

1. **TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ**, intervenuto con contratti di compravendita o donazione. In questo caso vale la data della stipula dell'atto notarile, anche se alla Conservatoria dei Registri Immobiliari o all'Ufficio Tavolare non è stato trascritto il passaggio di proprietà e quindi l'immobile risulta ancora intestato al vecchio proprietario.
2. Variazione o costituzione di diritti reali immobiliari come ad esempio l'**USUFRUTTO** o il **DIRITTO di ABITAZIONE**, anche in questo caso vale la data dell'atto notarile o il decesso dell'usufruttuario.
3. **EREDITÀ** vale la data di morte del "de cuius".
4. **VARIAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE**, a causa di ristrutturazioni immobiliari, in questo caso vale la data della denuncia catastale.
5. Notifica della **RENDITA CATASTALE DEFINITIVA**.
6. Sull'area fabbricabile viene **ultimata la costruzione di un edificio** (o viceversa il fabbricato diviene area fabbricabile), in questo caso vale la data della licenza di abitabilità o se anteriore l'effettivo utilizzo dell'immobile.
7. Trasformazione da terreno agricolo a **TERRENO EDIFICABILE**;
8. **Variazioni nel valore venale** in comune commercio delle **aree fabbricabili**;
9. Variazione di **COLTURA** praticata sui terreni agricoli;

10. Il fabbricato **non soddisfa** più i requisiti per il riconoscimento della **ruralità**;
 11. Variazione dell'**ABITAZIONE PRINCIPALE**;
 12. Variazione dell'**UTILIZZATORE** (p. es. dato in uso gratuito a parenti e prima locata a terzi)

Se le Vostre proprietà immobiliari hanno subito delle variazioni nel corso dell'anno 2011 (per ora non ci interessano gli affitti), Vi preghiamo di farci pervenire una copia dei relativi documenti giustificativi (atto di compravendita, denuncia di successione, rendite catastali nuove, valore reale di mercato che si riferisce ai terreni edificabili ecc.) **entro mercoledì 30/11/2011**, per poter calcolare correttamente il Vostro saldo ICI 2011.

RIDUZIONI PER ABITAZIONI CEDUTE GRATUITAMENTE A PARENTI

Alcuni comuni concedono la detrazione di abitazione principale anche nel caso in cui un appartamento venga concesso in uso gratuito a parenti. Se pertanto Lei avesse dato ai figli o ad altri parenti un appartamento in uso gratuito, allora si informi immediatamente in comune se nel Suo caso potrà godere della detrazione per l'abitazione principale. Se il comune Le conferma la maggior detrazione basta informarci e noi terremo conto nel calcolo del saldo. Anche se nell'anno precedente la detrazione spettava bisogna chiedere nuovamente, perché il comune potrebbe aver cambiato le carte in tavola.

DURP – DICHIARAZ. UNIFICATA REDDITO E PATRIMONIO

La DURP ha lo scopo di unificare il sistema di rilevamento di reddito e patrimonio per l'accesso alle prestazioni provinciali, organizzandolo sotto forma di un modulo di rilevamento unico e di una banca dati centralizzata.

A regime per ogni persona sarà sufficiente una sola dichiarazione annuale, che i diversi settori utilizzeranno poi, a seconda delle necessità, in base alle richieste di prestazione ricevute.

Chi ha bisogno delle DURP e quando?

Dal 01 settembre 2011 la DURP è necessaria **solo nel caso in cui il cittadino richieda contributi economici o agevolazioni tariffarie alla Provincia** o ad altri enti che utilizzeranno il sistema DURP. Esempi sono:

- l'assegno provinciale al nucleo familiare
- l'assegno regionale al nucleo familiare
- l'esenzione da ticket per indigenti
- il rimborso delle spese sostenute per protesi ortodontiche
- la partecipazione alle tariffe dei servizi sociali (case di riposo, assistenza domiciliare, asili nido, ecc.)
- le prestazioni di assistenza economica sociale.

La dichiarazione può essere resa in un qualsiasi momento, ma in ogni caso prima della presentazione di una domanda di prestazione. La dichiarazione è individuale e deve perciò essere rilasciata separatamente per ciascun componente del nucleo familiare. Una stessa persona può tuttavia rilasciare la DURP per tutti i componenti della sua famiglia.

Dove si presenta?

La dichiarazione è gratuita e può essere presentata presso i patronati o i centri di assistenza fiscale (Caaf) dei sindacati, delle associazioni economiche e delle altre organizzazioni presso le quali già oggi vengono presentate molte domande di prestazione.

CCNL COMMERCIO - NO PREMIO DI PRODUZIONE 2010

Le aziende del settore commercio e servizi quest'anno non dovranno erogare ai propri dipendenti alcun premio di produttività per l'anno 2010.

Gli indicatori economici previsti dal contratto provinciale del Commercio, che sono quelli della produttività, del valore aggiunto lordo provinciale, del fatturato e del tasso di occupazione, hanno subito negli ultimi 12 mesi e come media sul triennio, una variazione del meno 3,4 per cento.

Allo stato attuale, l'Unione commercio turismo servizi Alto Adige e le organizzazioni sindacali del settore Filcams-Cgil/Agb, Fisascat-Sgb/Cisl, Uiltucs-Uil/Sgk e Asgb Commercio, nel prendere atto che le aziende del

settore non dovranno pertanto erogare ai propri dipendenti alcun premio di produttività per l'anno 2010, auspicano una riemersione dell'economia dalla melma della crisi nel più breve tempo possibile.

CERTIFICATI DI MALATTIA ONLINE OPPURE TRAMITE PEC

I datori di lavoro non possono più richiedere ai propri dipendenti la consegna dell'attestazione di malattia in formato cartaceo, ma potranno riceverla solamente tramite PEC o visualizzarla sul sito internet dell'INPS.

Il dipendente deve avvisare immediatamente il datore del lavoro dell'assenza a causa di malattia e comunicare all'azienda il numero di protocollo identificativo dell'invio telematico del certificato di malattia all'Inps da parte del medico.

Il datore di lavoro può avvalersi esclusivamente dei servizi messi a disposizione dall'INPS:

- accesso diretto attraverso il sito internet dell'INPS www.inps.it ->Servizi online ->Elenco di tutti i servizi ->Consultazione attestati di malattia (seconda indicazione!) con indicazione del codice fiscale del dipendente e del numero di protocollo del certificato di malattia
- ricezione dei certificati alla casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata all'INPS in sede di domanda del servizio

Fac-simile mail per certificati di malattia telematici inviati dall'indirizzo PEC – Provincia di Bolzano

A: direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it

Oggetto: invio certificati telematici di malattia tramite pec.

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda _____, titolare della/e posizione/i assicurativa/e numero _____, richiede che i certificati telematici di malattia relativi alla/e posizione/i indicata/e vengano inoltrati al presente indirizzo di posta elettronica certificata. Formato richiesto per l'invio: "TXT e XML".

Cordiali saluti.

LA PEC IN DIRITTURA D'ARRIVO

Entro il 29 novembre 2011 l'indirizzo di posta elettronica certificata deve essere iscritto in CCIAA.

Come noto, entro la data suddetta, le società devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata e devono iscriverla al registro imprese della CCIAA competente per territorio. Consigliamo di farsi subito parte attiva nel caso in cui non se ne fosse ancora occupato.

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

Prima che il locatore comunichi all'ufficio delle imposte competente l'intenzione di avvalersi della cd. "cedolare secca" sugli affitti, deve informare il conduttore per iscritto e per raccomandata (postale, e non a mano; meglio ancora con ricevuta di ritorno), che applicherà tale regime, pena la nullità.

Il regime riguarda le sole persone fisiche, che affittano appartamenti (ed in taluni casi le pertinenze). La nuova cedolare secca non riguarda pertanto l'affitto di negozi, terreni, laboratori etc. e non può inoltre essere utilizzata da imprenditori, professionisti e organizzazioni non lucrative.

I vantaggi:

1. La cedolare secca viene calcolata sul canone d'affitto annuo concordato nella misura del 21% per i canoni liberi e del 19% per i canoni convenzionati (i cosiddetti 3+2)
2. La cedolare secca è interessante per tutti coloro che percepiscono un reddito annuo lordo superiore ai 28.000 €
3. La cedolare secca è sostitutiva dell'imposta sui redditi, dell'addizionale regionale e ove dovuta dell'addizionale comunale, dell'imposta di registro (2%) sul canone d'affitto e delle marche da bollo
4. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche da uno solo dei proprietari e/o limitatamente

ad alcuni appartamenti

I svantaggi:

1. La cedolare secca viene calcolata sul 100% del canone annuo d'affitto (anziché sul 85% o sul 59,5% nel caso di canone convenzionato)
2. Non è possibile applicare l'aggiornamento ISTAT per tutta la durata d'esercizio dell'opzione (in caso di incrementi notevoli dell'inflazione questo comporta un calo del potere d'acquisto)

In ogni caso l'opzione per la cedolare secca va comunicata in anticipo per raccomandata al conduttore (inquilino). Si tratta di una semplice comunicazione alla quale l'inquilino non potrà opporsi.

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Po l'ennesimo rinvio sembra che adesso la scadenza sia fissa: è prossimo l'appuntamento con gli elenchi clienti e fornitori (vedi CONTOR INFORMA 05/2010 e 01/2011).

Breve riassunto: con risoluzione del 22/12/2010 l'Agenzia delle Entrate ha fissato i paletti per la redazione e l'invio degli elenchi per il 2010 (!) e per il 2011.

Per l'anno 2010 i suddetti elenchi devono essere presentati solo per acquisti e vendite con fatture di imponibili superiori a EUR 25.000 entro il 31 dicembre 2011 in via telematica.

Al contrario dei vecchi elenchi, per il 2011 sono da mettere in lista anche operazioni con persone private fino adesso escluse.

Per l'anno in corso le regole per la redazione è la seguente:

1. per le operazioni fino al 30 aprile 2011 sono da mettere in lista solo fatture in entrata e uscita con un imponibile superiore a EUR 3.000;
2. dal 01 maggio 2011 in poi oltre alle fatture di cui prima sono da elencare anche vendite o acquisti corredati da ricevuta fiscale e scontrino di importo superiore a EUR 3.600.

Per poter redigere in maniera corretta gli elenchi è indispensabile che venga rilevato il codice fiscale del soggetto in caso di operazioni con persone private italiani; se la controparte privata è estera, ci vuole oltre il nome anche la data di nascita e il luogo di nascita (per semplicità copia della carta di identità). In caso di ditta estera bisogna chiedere la ragione sociale e la sede, oltre all'eventuale codice fiscale. Quindi diventa molto importante la corretta rilevazione dei dati anagrafici e dei codici fiscali.

Per i clienti che usufruiscono del nostro servizio contabilità (attraverso "gestione azienda", i registri manuali o mediante consegna dei documenti), espletiamo l'obbligo di presentazione senza ulteriore incarico.

I clienti che gestiscono la contabilità in proprio devono invece tempestivamente fornirci i dati nella forma del tracciato ministeriale prescritto (file) affinché possiamo adempiere l'obbligo di presentazione. Per ulteriori informazioni sul tracciato record ministeriale vedasi:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+comunicazioni/Comunicazione+operazioni+Iva+Specifiche+tecniche/>

Un cordiale saluto

CONTOR



Dott. Werner Teutsch